

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2283 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2016

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 56, l'articolo 92, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 1 bis, l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 109 bis, paragrafo 5, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere da a) a c), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera h), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera k), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera l), l'articolo 111, paragrafo 1, lettera o), l'articolo 211, paragrafo 2, l'articolo 244, paragrafo 4, e l'articolo 244, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore all'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), e all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), punto i), per quanto riguarda le disposizioni legali o contrattuali per gli aspetti che determinano la classificazione degli elementi dei fondi propri di base.
- (2) La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene riferimenti incrociati errati nel testo dell'articolo 73, paragrafo 3. L'articolo 73, paragrafo 3, stabilisce ai fini di quali lettere dell'articolo 73, paragrafo 1, i riferimenti al requisito patrimoniale di solvibilità sono da intendersi come riferimenti al requisito patrimoniale minimo qualora l'inosservanza del requisito patrimoniale minimo si verifichi prima dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (3) La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 104, paragrafo 3, assegna erroneamente un periodo minimo a dur_t di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera e), anziché assegnare un periodo minimo a dur_i di cui all'articolo 104, paragrafo 2.
- (4) La versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 186, paragrafo 2, primo comma, attribuisce erroneamente un fattore di rischio g , per la concentrazione del rischio di mercato alle esposizioni single-name verso un'impresa di assicurazione o di riassicurazione per la quale è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta, mentre tale fattore di rischio dovrebbe essere attribuito quando non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta.
- (5) Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente nella parte introduttiva dell'articolo 219, paragrafo 1, lettera e), il campo di applicazione della disposizione è stato erroneamente limitato, poiché il termine «compresi» non è stato tradotto.
- (6) Nella versione in lingua tedesca di tale regolamento, più precisamente all'articolo 297, paragrafo 2, lettera f), è omesso il termine «impatto» nell'espressione «[...]l'impatto di eventuali parametri specifici dell'impresa».
- (7) All'articolo 303 della versione in lingua tedesca, l'espressione «data di applicazione» è erroneamente tradotta con un'espressione in lingua tedesca corrispondente a «data di entrata in vigore».
- (8) La versione in lingua tedesca di tale regolamento contiene ulteriori errori di scarsa importanza al considerando 53, all'articolo 63, paragrafo 4, nel titolo dell'articolo 68, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), punto i), all'articolo 83, paragrafo 2, all'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 103, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 108, lettere b) e c), all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 124, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 124, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 130, paragrafo 3, lettera a), all'articolo 131, lettera b), all'articolo 134, paragrafi 2 e 3, all'articolo 136, paragrafo 3, all'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), punto ii.B, all'articolo 161, paragrafo 1, all'articolo 172, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 176, paragrafo 1, all'articolo 177, paragrafo 2, lettera h), punto i), all'articolo 177, paragrafo 2, lettere k), l), q) e r), all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), punto v), all'articolo 190, paragrafo 2, all'articolo 195, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 211, paragrafo 4,

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

